

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE
comuni alle
SEZIONI A) B) C) e D)

1. MODALITA' DI ADESIONE E DECORRENZA DELLE GARANZIE

Sarà possibile aderire alla convenzione compilando la relativa scheda di adesione, pagare il relativo premio a mezzo bonifico bancario, indicando nella causale il codice fiscale ed inviare la documentazione a mezzo mail a : bancari@bucchioniassicurazioni.it o a mezzo fax al n. 0187/575808

La scheda di adesione e la ricevuta del bonifico va trattenuta dall'Assicurato ai propri atti, a comprova dell'avvenuta adesione.

Nei confronti di ciascun Assicurato, la garanzia decorre dalle ore 00 del 01/01/2023, se la disposizione di bonifico come sopra è effettuata entro tale data.

Per gli Assicurati che effettueranno il pagamento successivamente, la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno della disposizione del bonifico come sopra, purchè la valuta per il beneficiario non sia superiore ai 7 gg. successivi.

2. VARIAZIONI

La combinazione di garanzie scelta dall'Assicurato al momento dell'adesione non può essere successivamente modificata, a meno che non intervengano variazioni nelle mansioni che renda necessario applicare la garanzia di una sezione diversa.

La richiesta di variazione dovrà essere inviata all'Agente, accompagnata dalla documentazione comprovante il cambio delle mansioni; la modifica della garanzia sarà operante dalle ore 24 del giorno indicato nell'appendice, semprechè sia stata nel frattempo pagato l'eventuale premio integrativo.

3. VALIDITA' DELLA GARANZIA per le Sezioni A) B) C)

L'assicurazione vale per:

I sinistri verificatisi e denunciati nel corso di validità del contratto.

Le richieste di risarcimento pervenute entro un anno dalla data del sinistro e purchè si riferiscano a sinistri verificatisi nel corso di validità del contratto.

4. PRECISAZIONI

Il premio (che regola i rapporti tra Impresa ed Agenzia) indicato in polizza, deve intendersi esclusivamente come anticipato e comunque acquisito dall'Impresa.

Il premio è pertanto convenuto in base ad elementi variabili e cioè in funzione del numero delle adesioni. Verranno pertanto emesse appendici di regolazione premio con le modalità indicate nelle singole "schede assicurative".

Le appendici di regolazione premio, verranno emesse all'ultimo giorno di ogni mese nel quale l'Agenzia effettuerà l'avviso di avvenuto incasso dei premi relativi alle adesioni nuove intervenute per tutti i sindacati, di cui alle "schede assicurative", in data successiva al 31/12/2022.

Si precisa che dalle prime regolazioni verrà conguagliato il premio lordo anticipato.

Le predette appendici di regolazione dovranno contenere i dati numerici relativi alle singole adesioni in base alle opzioni scelte dai singoli assicurati sulle quali viene determinato il premio dell'appendice di regolazione.

D'accordo fra le parti si conviene che :

in caso di uscita anticipata dei singoli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, L'Impresa non è tenuta a corrispondere alcun rimborso di premio , salvo quanto previsto per il recesso a seguito di sinistro;

Tutta la documentazione intercorsa tra la Contraente, l'Agente e gli Assicurati è a disposizione della Compagnia, che ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli;

Per coloro che sono assunti a tempo determinato o per i lavoratori interinali è possibile stipulare copertura assicurativa con un premio semestrale o trimestrale, secondo la durata del contratto di lavoro. Le condizioni saranno concordate di volta in volta tra l'Assicurato e la Compagnia, per il tramite dell'Agenzia.

Comunque nessuna copertura assicurativa potrà avere durata oltre il 31.12.2023 , data di scadenza della polizza.

5. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Alla Società, per il tramite dell' AGENZIA, deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato.

La Società mette a disposizione dell'Assicurato l'importo da lui pagato all'Istituto di Credito di appartenenza, come da dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto stesso, entro il limite del massimale convenuto, dedotte la franchigia e gli scoperti previsti in polizza.

Il pagamento del sinistro sarà effettuato tramite assegno di traenza, senza emissione di alcuna quietanza. Con la riscossione dello stesso da parte dell'Assicurato, la Società esaurisce ogni suo obbligo in dipendenza del sinistro stesso.

Nel solo caso di terzi responsabili, il pagamento del sinistro avverrà dopo che l'Istituto di Credito stesso abbia esperito un procedimento esecutivo contro il terzo responsabile.

Nel caso di opposizione di quest'ultimo, il pagamento avverrà dopo il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente, o parzialmente, infondata l'opposizione stessa.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale, o parziale, del diritto al risarcimento a termini dell'Art. 1915 C.C.

Le parti concordano che all'atto della denuncia di sinistro dovrà essere allegata fotocopia del bonifico attestante l'avvenuto pagamento del premio e copia della dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto di appartenenza di avvenuto pagamento del danno, oltre i restanti documenti su indicati.

La Società, prima del pagamento del sinistro, ha facoltà di chiedere il rapporto ispettivo redatto dall'Istituto di Credito in caso di ammanco e/o di raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie.

Per differenze di cassa superiori a € 516,46 è obbligatorio indicare i presunti motivi che hanno determinato l'ammanco.

6. CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, potranno essere deferite, su accordo delle parti, alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, così nominato: la parte che ha sollevato la contestazione dovrà rendere noto all'altra, con atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, l'Arbitro che essa nomina con invito a procedere alla designazione del proprio; la parte alla quale è rivolto l'invito deve notificare nei 20 giorni successivi le generalità dell'Arbitro da essa nominato, mentre, in caso di inattività, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Genova su ricorso dell'Arbitro designato dalla parte che ha sporto il reclamo; il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà nominato dai due Arbitri o, in caso di disaccordo e su ricorso di uno o di entrambi gli Arbitri, dal Presidente della Camera di Commercio di Genova, salvo il disposto dell'Art. 810 - ultimo comma - C.P.C.

Gli Arbitri decideranno, in via irrituale, secondo diritto, regolando lo svolgimento delle procedure arbitrali nel modo che riterranno più opportuno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Arbitro; quelle del terzo Arbitro sono ripartite a metà.
Sede dell'arbitrato in Genova.

7. DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo il secondo sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento del risarcimento, l'Assicurato e la Società possono, con preavviso di 30 giorni, recedere dall'assicurazione limitatamente ad ogni singolo Assicurato, inviando la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno.

La Società si impegna a comunicare il recesso inviato all'Assicurato anche al Contraente.

La Società si impegna a mettere a disposizione dell'Assicurato, presso l'Agenzia il premio non goduto, calcolato pro rata fino al 31/12 al netto delle sole imposte di legge, applicate nella misura del 22,25%.

L'Assicurato che ha ricevuto comunicazione di recesso non può più aderire alla polizza, nemmeno con una combinazione di garanzie diversa.

8. SANCTION CLAUSE

Nessuna copertura viene fornita dalla presente polizza e l'Assicuratore non sarà tenuto ad alcun indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o indennizzo o pagamento esponga l'Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali

9. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

La copertura fornita in base a questa polizza esclude espressamente qualsiasi servizio assicurativo, perdita o danno:

(i) verificatisi in Iran, Syria, Nord Corea, Crimea, Venezuela, Russia, Bielorussia, Ucraina Cuba e Libia o nelle loro acque territoriali;

(ii) sostenuti da persone fisiche o giuridiche situate o residenti in Iran, Syria, Nord Corea, Crimea, Venezuela, Russia, Bielorussia, Ucraina, Cuba e Libia o nelle loro acque territoriali;

(iii) che risultino o implicino attività che direttamente o indirettamente coinvolgono o sono effettuate a vantaggio di governi, entità o residenti di Iran, Syria, Nord Corea, Crimea, Venezuela, Russia, Bielorussia, Ucraina, Cuba e Libia

IL CONTRAENTE

ALLIANZ S.p.A.

Agli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare espressamente le seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive comuni alle Sezioni A) B) C) :

Art. 1) MODALITA' DI ADESIONE E DECORRENZA DELLE GARANZIE

Art. 3) VALIDITA' DELLA GARANZIA

Art. 5) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Art. 6) REGOLAZIONE DEL PREMIO

Art. 7) CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 8) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Nonché i seguenti articoli delle Norme che Regolano la Gestione del Contratto:

Art. 2) Altre assicurazioni

Art. 3) Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio

Art. 4) Variazioni del rischio

IL CONTRAENTE